



68669 -

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

VISTO il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

VISTO l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249;

VISTO il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: "*I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa*";

VISTO l'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 12;

VISTO l'accordo in data 27.07.2009, intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **BRITISH AIRWAYS PLC**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1 bis della legge 3.12.2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 01.08.2009, in favore di un numero massimo di 91 unità, dipendenti dalla società di cui trattasi nelle sedi di: Bologna (BO), Pisa (PI), Firenze (FI), Fiumicino (RM),



68669 -

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Roma (RM), Milano (MI), Segrate (MI), Fermo (VA), Napoli (NA), Caselle di Sommacampagna (VR) e Tessera (VE);

VISTO il decreto n. 51636 dell'30/04/2010;

VISTO il decreto n. 55045 del 02/11/2010;

VISTO il decreto n. 58232 del 24.03.2011;

VISTO l'accordo in data 20.07.2011, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società **BRITISH AIRWAYS PLC**, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per un periodo di ulteriori 24 mesi a decorrere dal 01.08.2011, in favore di un numero massimo di 3 lavoratori dalla società di cui trattasi;

VISTO il decreto n. 61888 del 30/09/2011;

VISTO il decreto n. 65547 del 26.04.2012;

VISTA l'istanza con la quale la società **BRITISH AIRWAYS PLC**, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il semestre dal 01.09.2012 al 28.02.2013, in favore di 3 lavoratori dipendenti dalle sedi di: Roma (RM), Napoli (NA), Verona (VR);

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 01.09.2012 al 31.12.2012, in favore di 3 lavoratori dipendenti dalla società **BRITISH AIRWAYS PLC**, ai sensi



68669-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166,;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in data 20.07.2009 come integrato dall'accordo del 20.07.2011, in favore di 3 lavoratori dipendenti della società **BRITISH AIRWAYS PLC**

n. 1 unità in Roma (RM);

n. 1 unità di Napoli (NA)

n. 1 unità di Verona (VR)

per il periodo dal 01.09.2012 al 31.12.2012.

Matricola INPS: 7002615689/05

Pagamento diretto: NO.



68669 -

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

ART. 2

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

ART. 3

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

ART. 4

La società **BRITISH AIRWAYS PLC**, è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 48 mesi previsti dal citato articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

ab



68669-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 22 OTT. 2012

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Elsa Fornero

BS
IV mezz. *[Signature]*